

# COMUNE DI SAMBUCO

## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



**Deliberato dal Consiglio Comunale  
con atto numero 5 del 06/02/2016**

## Sommario

SEZIONE I - NORME GENERALI .....	4
Art. 1 Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 - Responsabilità del Comune .....	4
SEZIONE II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI .....	5
Art. 3 - Organizzazione dei servizi cimiteriali .....	5
Art. 4 - Obblighi del Custode del cimitero.....	5
SEZIONE III - TRASPORTO DEI CADAVERI .....	6
Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.....	6
Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali .....	6
Art. 7 - Autorizzazione per il trasporto fuori dal Cimitero.....	6
Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri .....	7
Art. 9 - Locali adibiti a depositi di osservazione .....	7
Art. 10 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione .....	7
Art. 11 - Cortei funebri.....	7
SEZIONE IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI .....	8
Art. 12 - Ricevimento cadaveri.....	8
Art. 13 - Sepoltura nei giorni festivi .....	8
Art. 14 - Orario di apertura del cimitero al pubblico.....	8
Art. 15 - Divieti di ingresso nel cimitero.....	9
Art. 16 - Comportamenti vietati all'interno del cimitero.....	9
Art. 17 - Riti religiosi all'interno del cimitero .....	9
Art. 18 - Manutenzione del cimitero .....	10
SEZIONE V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	11
Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa .....	11
Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.....	11
Art. 21 – Opere ornamentali ed epigrafi.....	11
Art. 22 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.....	11
Art. 23 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.....	12
SEZIONE VI - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	13
Art. 24 - Resti cinerari e dispersione delle ceneri.....	13
Art. 26 - Affidamento delle ceneri e relative tariffe .....	14
Art. 27 - Procedura per l'affidamento delle ceneri.....	15
Art. 28 - Senso comunitario della morte.....	16
SEZIONE VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	17
Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa .....	17
Art. 30 - Esumazioni ordinarie.....	17

Art. 31 - Esumazioni straordinarie.....	17
Art. 32 - Verbale delle operazioni.....	18
Art. 33 - Smaltimento dei materiali.....	18
Art. 34 - Estumulazioni.....	18
Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.....	18
SEZIONE VIII - SEPOLTURE PRIVATE DEL CIMITERO .....	19
Art. 36 - Norma generale .....	19
Art. 37 - Programmazione delle concessioni.....	19
CAPO I - CONCESSIONE DI LOCULI.....	19
Art. 38 - La concessione di loculi .....	19
Art. 39 - Atto di concessione .....	20
Art. 40 - Durata delle concessioni .....	20
Art. 41 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni .....	20
Art. 42 - Concessioni provvisorie .....	20
Art. 43 - Aveni diritto all'uso .....	21
Art. 44 - Ammissione alla tumulazione.....	21
Art. 45 - Divieto di cessione dei diritti d'uso .....	21
Art. 46 - Opere ornamentali ed epigrafi.....	21
Art. 48 - Rinnovo delle concessioni.....	22
Art. 49 - Decadenza della concessione.....	22
Art. 50 - Rinuncia alla concessione.....	23
Art. 51 - Revoca delle concessioni.....	23
CAPO II - CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO E CINERARIE .....	23
Art. 52 - La concessione di cellette ossario e cinerarie .....	23
Art. 53 - Atto di concessione .....	24
Art. 54 - Durata delle concessioni .....	24
Art. 55 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni .....	24
Art. 56 - Aveni diritto all'uso .....	24
Art. 57 - Divieto di cessione dei diritti d'uso .....	24
Art. 58 - Opere ornamentali ed epigrafi.....	24
Art. 59 - Doveri in ordine alla manutenzione .....	25
Art. 60 - Rinnovo delle concessioni.....	25
Art. 61 - Decadenza della concessione.....	25
CAPO III – PERCORSO DELLA MEMORIA.....	26
Art. 62 – Spazio del ricordo.....	26
SEZIONE IX - CIMITERO .....	27
CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE.....	27
Art. 63 – Cimitero.....	27

Art. 64 - Piano regolatore cimiteriale.....	27
Art. 65 - Planimetria del cimitero.....	27
Art. 66 - Soppressione del cimitero.....	27
CAPO II - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	28
Art. 67 - Lavori privati nel cimitero .....	28
Art. 68 - Occupazione temporanea del suolo cimiteriale.....	28
Art. 69 - Materiali di scavo .....	28
Art. 70 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori .....	28
Art. 71 - Opere private - Vigilanza - Collaudo .....	29
SEZIONE X - NORME FINALI .....	30
Art. 72 - Sanzioni .....	30
Art. 73 - Abrogazione di precedenti disposizioni .....	30
Art. 74 - Pubblicità del regolamento.....	30
Art. 75 - Leggi ed atti regolamentari.....	30
Art. 76 - Entrata in vigore .....	30

## **SEZIONE I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune ad integrazione delle norme di cui:
  - Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni e integrazioni;
  - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
  - alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
  - alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".
2. La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni demandate al Comune in relazione alle morti delle persone.
3. Dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, con la collaborazione dell'Ufficio di Stato Civile, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio di Polizia Municipale.
4. Il presente Regolamento disciplina inoltre la concessione in uso, a privati o a enti, di loculi o aree cimiteriali.

### **Art. 2 - Responsabilità del Comune**

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose (danni furti ecc.), non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico.

## **SEZIONE II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

### **Art. 3 - Organizzazione dei servizi cimiteriali**

1. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze della Civica Amministrazione.
2. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla pianta organica del Comune.
3. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere, vigila il servizio competente dell'A.S.L. territoriale, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 4 - Obblighi del Custode del cimitero**

1. Il personale del Comune è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
  - a) una copia del presente regolamento;
  - b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.
2. Il personale dipendente e/o gli incaricati del Comune devono:
  - a) ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90 (autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile);
  - b) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato all'incaricato del trasporto funebre previsto dall'art. 23 D.P.R. n. 285/90;
  - c) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
  - d) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
  - e) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale ed eseguire i lavori di piccola manutenzione;
  - f) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
  - g) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
  - h) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
  - i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
  - j) avvertire il Coordinatore Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;
  - k) provvedere all'apertura e chiusura di loculi e nicchie in caso di funerali e/o traslazioni.
3. Il personale del Comune è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave delle porte del cimitero  
Le chiavi della chiesa di San Giuliano, posta all'interno del cimitero, sono detenute dal parroco e/o da suo incaricato.

## **SEZIONE III - TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri**

1. Il trasporto di cadaveri al cimitero è gratuito o a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'organo comunale competente, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 285/90.
2. I trasporti funebri sono:
  - a) a pagamento quando la salma è destinata alle sepolture private o comunque siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito gratuitamente, la sosta lungo il percorso;
  - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
3. In situazioni di comprovata indigenza, documentata da parte del servizio socio-assistenziale territoriale, il Comune assume a proprio carico le spese per il servizio funebre nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Giunta comunale. Tale spesa graverà sul settore assistenziale dell'Ente.
4. Il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90 è autorizzato dall'ASL.
5. Il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, è autorizzato dalla pubblica Autorità (Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato). Nel dubbio che un decesso possa essere dovuto a causa delittuosa, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria non avrà impartito le opportune disposizioni.
6. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al CAPO IV "Trasporto dei cadaveri" del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.
7. L'orario in cui possono avvenire i cortei funebri ed i percorsi da seguire saranno stabiliti dalla Giunta comunale.
8. Nell'ambito delle prescrizioni di cui al comma precedente, il Sindaco o suo delegato stabilirà l'ora del trasporto in accordo, ove possibile, con la famiglia del defunto e con l'Autorità Religiosa.

### **Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. Il trasporto funebre è autorizzato a seguito di richiesta scritta presentata da un familiare (o da impresario di onoranze funebri o suo incaricato) che dichiari di agire nel rispetto della volontà del defunto.  
L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

### **Art. 7 - Autorizzazione per il trasporto fuori dal Cimitero**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco o da suo delegato secondo le prescrizioni stabilite dalle norme di cui al CAPO IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.  
Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

### **Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri**

1. Il Sindaco o suo delegato al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. Per quanto riguarda i carri funebri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 - 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 9 - Locali adibiti a depositi di osservazione**

1. I locali adibiti a depositi di osservazione ai fini previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 285/90 sono situati:
  - nel cimitero del Capoluogo,
  - presso la casa di riposo "Simondi" sita in Vinadio,
  - presso la struttura sanitaria sita in Demonte,
  - presso il Comune di Cuneo (obitorio).
2. Il trasporto dal luogo del decesso al locale di osservazione è disposto dall'autorità giudiziaria competente (circolare Ministero della Sanità n 24 del 24.9.1993).
3. I morti in abitazioni anguste e malsane (a seguito di richiesta del medico legale), i cadaveri di persone morte nella pubblica via, i cadaveri di ignoti - anche ai fini dell'esposizione a scopo di riconoscimento - sono trasportati negli appositi locali sopra elencati. I cadaveri dovranno comunque essere lavati e vestiti o, in ogni modo, decorosamente coperti.
4. In caso di morte per malattia infettiva diffusiva o di malati portatori di radioattività, dovranno osservarsi le particolari norme di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 10 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione**

1. Su richiesta scritta e motivata di un familiare, il Sindaco o suo delegato può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Servizio competente dell'ASL.

### **Art. 11 - Cortei funebri**

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. A richiesta degli interessati è consentita la sosta alla posa presso la chiesa della Madonna del Roccasio o presso l'abitazione del defunto.



## **SEZIONE IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

### **Art. 12 - Ricevimento cadaveri**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero, se non accompagnato da autorizzazione scritta dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone aventi al momento della morte la residenza nel Comune da almeno 5 anni;
  - c) i cadaveri delle persone che, indipendentemente dalla residenza al momento della morte, siano state in vita residenti nel Comune per almeno 10 anni;
  - d) i cadaveri delle persone che, indipendentemente dalla residenza al momento della morte:
    - siano nate a Sambuco;
    - abbiano dei congiunti o affini sino al secondo grado sepolti nel cimitero di Sambuco;
    - siano possessori di seconde case e che possano vantare una frequentazione continuativa pregressa del paese di almeno 40 anni;
  - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 285/90;
  - g) i resti mortali delle persone sopra elencate.
3. Nel cimitero comunale possono essere ricevuti anche gli ascendenti, discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.
4. Per i seppellimenti di cui al comma 2, lettere c) e d) ed al comma 3, gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti, previo parere vincolante della Giunta Comunale.
5. Nel cimitero comunale possono essere altresì ricevuti, in via eccezionale e previo parere vincolante della Giunta Comunale, cadaveri di persone non residenti al decesso nel Comune di Sambuco, subordinatamente alla disponibilità di posti.

### **Art. 13 - Sepoltura nei giorni festivi**

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il Responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzarle.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nei luoghi descritti all'art. 9 del presente regolamento, per essere sepolti il primo giorno feriale utile o lo stesso giorno festivo nel caso di due o più festività consecutive.

### **Art. 14 - Orario di apertura del cimitero al pubblico**

1. L'orario di apertura al pubblico del cimitero è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche, che dovranno sempre essere affisse all'ingresso del cimitero.

### **Art. 15 - Divieti di ingresso nel cimitero**

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
  - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
  - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

### **Art. 16 - Comportamenti vietati all'interno del cimitero**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
  - a) fumare, consumare cibi, correre, schiamazzare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
  - b) introdurre armi, cani anche se tenuti al guinzaglio o altri animali;
  - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
  - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
  - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del Comune e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
  - k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
2. I predetti divieti si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del comune o dalla Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, salvo il caso ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge stabilite dalla Giunta comunale.
4. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

### **Art. 17 - Riti religiosi all'interno del cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8 Costituzione Italiana "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla Legge").

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.

**Art. 18 - Manutenzione del cimitero**

1. I vialetti, i sentieri e gli interstizi fra le tombe, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba, sarà frequentemente estirpata o tagliata e gettata nell'apposito cassonetto. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario ad opera e cura degli incaricati dal Comune.
2. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
3. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questo però, per il tempo e le intemperie, venisse a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura degli incaricati dal Comune ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del Comune stesso non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

## **SEZIONE V - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

### **Art. 19 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al CAPO XIV ed al CAPO XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, nonché quelle integrative di questo regolamento.

### **Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Termini**

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 12.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Responsabile del competente servizio dell'ASL, il feretro potrà essere depositato nei luoghi elencati all'art. 9 fino ad un massimo di un giorno. In quest'ultimo caso il Custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà l'inumazione del feretro nel campo Comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 21 – Opere ornamentali ed epigrafi**

1. Sulle tombe possono essere poste croci e monumenti o lapidi in legno, metallo, pietra o marmo, e/o un copritomba di superficie complessiva non superiore alla metà della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previa autorizzazione del Comune in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate possono essere indicate con il cognome da nubile accompagnato da quello del coniuge.

### **Art. 22 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri**

1. È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private, nei loculi e nelle tombe per inumazione onerosa, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti (coniuge) ivi tumulate.
2. In tal caso il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni ad una testa, debitamente intonacato nel caso di sepolture private e loculi. Nelle tombe per inumazione onerosa, oltre alla separazione dal feretro, dovrà essere garantita mediante opportuni accorgimenti l'integrità delle cassette metalliche per tutta la durata della concessione.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale che valuta il rispetto delle condizioni minime di cui al precedente comma, previo pagamento della relativa tariffa.

**Art. 23 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri**

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dietro pagamento della relativa tariffa da ricomprendersi nel contratto di concessione.
2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dietro pagamento della relativa tariffa da ricomprendersi nel contratto di concessione.
3. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni in tombe di famiglia sono a carico dei concessionari e devono essere eseguite alla presenza degli addetti comunali.
4. Sono a carico dei concessionari:
  - a) tutte le spese di manutenzione delle tombe di famiglia;
  - b) la sola manutenzione delle nicchie e dei loculi (sostituzione lapidi, portafiori, portafotografie).
5. Sono a carico del Comune:
  - a) la fornitura iniziale di lapidi, borchie di fissaggio, portafiori, porta fotografie delle nicchie e dei loculi.

## **SEZIONE VI - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 24 - Resti cinerari e dispersione delle ceneri**

1. Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale quindi di impianti messi a disposizione da altri Enti.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposite urne cinerarie portanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
3. Nel cimitero devono essere predisposte apposite cellette per il contenimento delle urne cinerarie eventualmente disposte nell'ambito di edifici per loculi e cellette ossario. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad Enti morali o privati.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Servizio competente dell'ASL.

### **Art. 25 – Dispersione delle ceneri**

1. In alternativa alla conservazione o all'affidamento, le ceneri possono essere disperse osservando le disposizioni della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20.
2. La dispersione delle ceneri è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
  - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
  - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.La richiesta deve essere, inoltre, corredata da:
  - I) una dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza
  - II) una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata ovvero le modalità di smaltimento.
4. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto – da pubblicarsi come testamento olografo – contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto – da pubblicarsi come testamento olografo – contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alle Associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
  - c) dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali;
  - d) dichiarazione verbale resa in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, di fronte a pubblici ufficiali. La sottoscrizione dei congiunti va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;

e) in assenza di parenti la richiesta di dispersione potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario;

e unicamente:

a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale, anche per interrimento;

b) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.

E' vietata la dispersione delle ceneri al vento.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri verranno disperse nell'apposita area cimiteriale da parte dell'operatore cimiteriale. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente gratuitamente in uno spazio cimiteriale.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzati. Per la dispersione all'interno dell'area cimiteriale a ciò destinata la verbalizzazione va redatta dall'operatore cimiteriale.
8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
9. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso da quello di Sambuco ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile o suo delegato dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007.

#### **Art. 26 - Affidamento delle ceneri e relative tariffe**

1. Le urne cinerarie devono essere costruite con materiale resistente e non deperibile.
2. L'urna cineraria, purché debitamente sigillata, può essere affidata a familiari, residenti nel Comune aventi diritto, secondo quanto previsto dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20 e come confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario del 24/02/2004.
3. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
4. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune le modalità della loro conservazione.
5. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

6. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
8. Il rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione è soggetta al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta comunale. Il cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria, ove questo non coincida con la residenza dell'affidatario, è soggetto ad autorizzazione, e comporta il pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta comunale.
9. Nel caso di affidamento dell'urna a familiari il Comune può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dai familiari e sull'assenza di casi di profanazione dell'urna stessa. L'ispezione comporta il pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta comunale. Tale controllo verrà effettuato da un addetto comunale munito di apposito tesserino di riconoscimento.
10. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in quattro originali, dei quali uno rimane nell'archivio dell'impianto di cremazione, l'altro presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, il terzo consegnato a chi prende in consegna l'urna cineraria ed il quarto viene trattenuto presso il Comune autorizzante l'affidamento.

#### **Art. 27 - Procedura per l'affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato all'autorizzazione del Sindaco o suo delegato anche per le ceneri già depositate nel cimitero comunale e sempreché il familiare affidatario sia residente nel Comune di Sambuco.
2. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
3. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata:
  - a) dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) dall'esecutore testamentario;
  - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d) dal tutore di minore o interdetto;
  - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
4. La volontà del coniuge o dei parenti, purché non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la



dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
7. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
8. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
9. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere concessa su istanza dal familiare avente diritto in cui dovranno essere indicati:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/2001);
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e che, cessando le condizioni di affidamento l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero con spese a carico del richiedente l'autorizzazione;
  - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
  - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

#### **Art. 28 - Senso comunitario della morte**

1. Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario ovvero di dispersione delle ceneri, al fine di non perdere il senso comunitario della morte, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità indicate nell'art. 2 della L.R. 20/07 a spese e cura dei familiari o dell'affidatario dovrà essere apposta nel cimitero comunale apposita targa individuale o collettiva riportante i dati anagrafici del defunto; detta targa dovrà rispondere per dimensioni e tipologia alle prescrizioni fornite dal Comune ed è soggetta al pagamento della specifica tariffa, determinata dalla Giunta comunale.

## **SEZIONE VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al CAPO XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, nonché quelle integrative di questo regolamento.

### **Art. 30 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni si definiscono ordinarie quando sono effettuate dopo trenta anni dall'inumazione.
2. Le esumazioni ordinarie per compiuto trentennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
3. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo: dal mese di ottobre al mese di maggio.
4. Durante la ricorrenza dei defunti prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura degli incaricati del Comune del cimitero saranno collocati all'ingresso del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo e le proprie richieste in ordine alla destinazione dei resti mortali.
5. Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio cimiteriale, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto (allorché reperibile) l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
6. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal Custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
7. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate al Responsabile del servizio cimiteriale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

### **Art. 31 - Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione trentennale nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore:
  - a) in presenza di un ordine dell'autorità giudiziaria e per esigenze di giustizia (perizia autoptica sul cadavere);
  - b) in presenza di un'autorizzazione del Sindaco, qualora debba essere disposto il trasferimento della salma per destinarla ad altra sepoltura;
  - c) in presenza di un'autorizzazione del Sindaco o suo delegato, qualora debba essere consentita la cremazione della salma.
2. Le esumazioni "straordinarie" devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.
3. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 - 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 32 - Verbale delle operazioni**

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
3. Il verbale dell'operazione viene redatto in duplice copia e depositato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune.

### **Art. 33 - Smaltimento dei materiali**

1. Gli avanzi di indumenti o altro materiale che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, sono considerati rifiuti speciali e come tali vanno smaltiti secondo le norme vigenti.

### **Art. 34 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.
2. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli della presente Sezione.

### **Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri**

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono a carico degli interessati o aventi causa che devono provvedere in proprio o mediante incarico ad una ditta di fiducia con oneri posti a carico del richiedente la concessione.
2. L'onere per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie di cui all'art. 31, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento, sono poste a carico del richiedente con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda.
3. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco o suo delegato per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

## **SEZIONE VIII - SEPOLTURE PRIVATE DEL CIMITERO**

### **Art. 36 - Norma generale**

1. Il cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del C.C., è soggetto al regime del demanio pubblico.
2. Il diritto di sepolcro è costituito con atto di concessione da parte del Comune e consiste nel diritto di uso temporaneo, con un limite massimo – calcolato dalla data di rilascio della concessione stessa - di: 50 anni per i loculi costruite dal Comune, 30 anni per le cellette ossario costruite dal Comune, 99 anni su un'area del cimitero da adibire a sepoltura.

### **Art. 37 - Programmazione delle concessioni**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà la disponibilità dei loculi e di aree per inumazione onerosa da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi e le aree disponibili fossero insufficienti ad esaudire le richieste verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione o per l'inumazione di persone decedute e farà presente la necessità di costruire nuovi loculi.

## **CAPO I - CONCESSIONE DI LOCULI**

### **Art. 38 - La concessione di loculi**

1. La concessione di loculi è ammessa ai seguenti soggetti:
  - a) persone che abbiano compiuto il 55° anno di età se viventi con i seguenti requisiti: residenti da almeno 5 anni o possono dimostrare pregressa residenza di almeno anni 10;  
In caso di premorienza di un coniuge o convivente è consentito, al coniuge o convivente superstite, l'acquisto di un loculo adiacente, anche se non abbia ancora raggiunto il prescritto limite di età.
  - b) senza limiti di età nel caso di persone decedute e residenti, al decesso, nel Comune di Sambuco da almeno 5 anni o che possa essere dimostrata una pregressa loro residenza di almeno 10 anni;
  - c) in via eccezionale previo parere vincolante della Giunta comunale, a persone nate, residenti o già residenti in Sambuco, non aventi i requisiti di età di cui al precedente punto a) per le quali è stato nominato un tutore dall'Autorità Giudiziaria;
  - d) ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente regolamento, in via eccezionale e previo parere vincolante della Giunta comunale, a persone non residenti al decesso nel Comune di Sambuco ma ivi nate o che abbiano qui sepolti parenti o affini fino al 2° grado, o possessori di seconde case che possano vantare una frequentazione continuativa pregressa del paese di almeno 40 anni.  
Per le concessioni di cui al punto d) le stesse sono subordinate alla disponibilità dei loculi, così come previsto dall'art. 37, ed al parere vincolante della Giunta Comunale.
2. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
  - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
  - c) quando viene meno la disponibilità dei loculi;

- d) qualora il richiedente sia già beneficiario di altro loculo all'interno del medesimo cimitero.
3. Il diniego di concessione, da farsi con provvedimento motivato dal Sindaco, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.
  4. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento le concessioni sia di loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.
  5. Le concessioni in oggetto possono essere disposte sia a favore di persone fisiche che di persone giuridiche, quali enti o associazioni.
  6. Se il concessionario è un ente o un'associazione sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo ordinamento.  
L'ente o associazione dovrà presentare, all'atto di concessione il proprio ordinamento, nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione.
  7. Nella domanda di concessione dovrà sempre essere indicato il recapito di una persona diversa dal beneficiario, da utilizzare per eventuali comunicazioni successive al decesso del beneficiario.

#### **Art. 39 - Atto di concessione**

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con regolare atto scritto. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
2. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

#### **Art. 40 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di 50 anni.
2. Il periodo decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione.
3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 48, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 41 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni**

1. Le concessioni saranno disposte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
2. Il concessionario oltre al prezzo del loculo dovrà pagare per la tumulazione, le tasse e i diritti relativi stabiliti dal Comune.
3. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.

#### **Art. 42 - Concessioni provvisorie**

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
  - a) che venga autorizzata dal Sindaco o suo delegato con proprio provvedimento ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
  - b) che abbia una durata non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile, solo nel caso in cui la salma sia destinata alla tumulazione definitiva in una tomba di famiglia in corso di costruzione ed i lavori di costruzione non siano ancora stati ultimati, e comunque stabilita dal provvedimento del Sindaco o suo delegato;

- c) che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento della Giunta comunale per ogni mese di concessione.
2. Un determinato numero di loculi o cripte è adibito ad accogliere temporaneamente le salme da tumulare in tomba di famiglia o in sepolture da costruire o da trasferire nonché estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.
  3. La salma da collocare temporaneamente nei suddetti loculi deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
  4. Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva nel termine massimo di cui al precedente secondo comma, la salma sarà rimossa, previa diffida, dal deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura comune o privata.

#### **Art. 43 - Aventi diritto all'uso**

1. La concessione in oggetto non dà diritto di proprietà ma solo quello di uso, riservato alla persona/alle persone indicata/e come beneficiario/i nella scrittura privata di concessione.
2. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

#### **Art. 44 - Ammissione alla tumulazione**

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo quanto disposto dal precedente articolo 22.

#### **Art. 45 - Divieto di cessione dei diritti d'uso**

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed è vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 46 - Opere ornamentali ed epigrafi**

1. I loculi sono dati in concessione già provvisti di lastra di marmo, di borchie di fissaggio, di portafiori, porta lumino e portafotografia in bronzo.
2. Sulla lastra in marmo in dotazione, da riporre sulla parte esterna in aderenza alla muratura, non potrà farsi altra iscrizione all'infuori di quella indicante il cognome (accompagnato da titolo onorifico accademico eventuale) nome, data di nascita e di morte.
3. Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere di bronzo applicate alla lapide, di tipo e altezza uguali per tutte.
4. L'allineamento delle iscrizioni e degli ornamenti e la manutenzione della lapide, sono a carico del concessionario.
5. Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio Tecnico comunale che dall'Autorità sanitaria competente.

#### **Art. 47 - Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle

eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Il Concessionario è altresì tenuto alle spese di manutenzione per quanto riguarda le scritte, i portafotografia sulla lapide e la lapide stessa forniti dal Comune.

#### **Art. 48 - Rinnovo delle concessioni**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Il rinnovo è subordinato alla disponibilità di loculi così come previsto dall'art. 37 e può essere concesso per una sola volta e per la durata di 50 anni.
3. Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
4. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente.
5. Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

#### **Art. 49 - Decadenza della concessione**

1. La decadenza delle concessioni prima della scadenza del contratto potrà avvenire nel caso di perdurante grave stato di abbandono ed incuria (lapide rotta).
2. Prima della pronuncia di decadenza è necessaria la diffida agli interessati, se reperibili.
3. Nel caso in cui gli interessati non siano reperibili si procederà mediante affissione per la durata di un mese all'albo pretorio, di avviso contenente il numero della sepoltura, tipo, le generalità della salma (elementi necessari all'individuazione della sepoltura) e contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza.
4. Al compimento delle suddette operazioni, il Sindaco o suo delegato con proprio motivato provvedimento dichiara la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.
5. Con lo stesso provvedimento, sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
6. Nel caso di decadenza dalla concessione, nulla è dovuto ai concessionari.
7. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza dell'ASL nel caso non sia trascorso il periodo di normale rotazione come previsto dagli artt. 30 - 34 del presente Regolamento.
8. Nella diffida di cui al precedente comma 2 dovranno essere precisate:
  - a) le notizie che precedono;

- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o, occorrendo, nel campo comune per l'inumazione.

#### **Art. 50 - Rinuncia alla concessione**

1. La rinuncia alla concessione di sepolture individuali è ammessa solo quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.
2. Il rimborso da parte del Comune al concessionario rinunciante avverrà solo se il loculo non sia stato ancora occupato, nella misura fissa del 50 per cento dell'importo versato al momento della concessione.
3. L'accettazione della rinuncia è deliberata dalla Giunta comunale.
4. È inoltre consentita la rinuncia alla concessione di cellette ossario, anche se già occupate con urna cineraria e/o cassetta metallica contenente i resti mortali.
5. L'accettazione della rinuncia, che comporta il rimborso in proporzione al periodo residuo di validità della concessione che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo versato al momento, nonché l'obbligo di rimozione del suo contenuto, è deliberata dalla Giunta comunale, valutato il pubblico interesse.

#### **Art. 51 - Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente i 50 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

### **CAPO II - CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO E CINERARIE**

#### **Art. 52 - La concessione di cellette ossario e cinerarie**

1. Le cellette ossario vengono concesse per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e da estumulazioni avvenute nel cimitero comunale, che le famiglie non intendano mandare nell'ossario comune.
2. Le cellette cinerarie vengono concesse per conservare le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
3. Per la concessione delle cellette valgono gli stessi criteri validi per la concessione dei loculi di cui all'art. 38 di questo regolamento.
4. Le concessioni di cellette ossario o cinerarie non possono essere fatte:
  - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
  - c) quando viene meno la disponibilità delle cellette;
5. Il diniego di concessione, da farsi con provvedimento motivato dal Sindaco, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.
6. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento le concessioni sia di cellette di nuova costruzione che quelle già concesse e rese disponibili.



7. Le concessioni in oggetto possono essere disposte sia a favore di persone fisiche che di persone giuridiche, quali enti o associazioni.
8. Se il concessionario è un ente o un'associazione sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo ordinamento.
9. L'ente o associazione dovrà presentare, all'atto di concessione il proprio ordinamento, nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione.
10. Nella domanda di concessione dovrà sempre essere indicato il recapito di una persona diversa dal beneficiario, da utilizzare per eventuali comunicazioni successive al decesso del beneficiario.

#### **Art. 53 - Atto di concessione**

1. Le concessioni di cellette sono fatte, a seguito di domanda, con regolare atto scritto. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
2. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

#### **Art. 54 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni delle cellette sono sempre temporanee ed hanno la durata di 30 anni.
2. Il periodo decorrerà dalla sottoscrizione della convenzione.
3. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 60, le cellette torneranno nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 55 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni**

1. Le concessioni saranno disposte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
2. Il concessionario oltre al prezzo della celletta dovrà pagare per la tumulazione, le tasse e di diritti relativi stabiliti dal Comune.
3. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.

#### **Art. 56 - Aveni diritto all'uso**

1. La concessione in oggetto non dà diritto di proprietà ma solo quello di uso, riservato alla persona/alle persone indicata/e come beneficiario/i nella scrittura privata di concessione.
2. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

#### **Art. 57 - Divieto di cessione dei diritti d'uso**

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed è vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 58 - Opere ornamentali ed epigrafi**

1. Le cellette ossario e cinerarie sono date in concessione già provviste di lastra di marmo, di borchie di fissaggio, di portafiori e portafotografia in bronzo.

2. Sulla lastra in marmo in dotazione da riporre sulla parte esterna in aderenza alla muratura, non potrà farsi altra iscrizione all'infuori di quella indicante il cognome (accompagnato da titolo onorifico accademico eventuale) nome, data di nascita e di morte.
3. Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere di bronzo applicate alla lapide, di tipo e altezza uguali per tutte.
4. L'allineamento delle iscrizioni e degli ornamenti e la manutenzione della lapide, sono a carico del concessionario.
5. Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio tecnico Comunale che dall'autorità sanitaria competente.

#### **Art. 59 - Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Il Concessionario è altresì tenuto alle spese di manutenzione per quanto riguarda le scritte, i portafotografia sulla lapide e la lapide stessa forniti dal Comune.

#### **Art. 60 - Rinnovo delle concessioni**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Il rinnovo può essere concesso per la durata di 30 anni ulteriormente rinnovabili, esclusivamente per una sola volta, di altri 30 anni.
3. Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
4. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente.
5. Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

#### **Art. 61 - Decadenza della concessione**

1. La decadenza delle concessioni prima della scadenza del contratto potrà avvenire nel caso di perdurante grave stato di abbandono ed incuria (lapide rotta).
2. Prima della pronuncia di decadenza è necessaria la diffida agli interessati, se reperibili.
3. Nel caso in cui gli interessati non siano reperibili si procederà mediante affissione per la durata di un mese all'albo pretorio, di avviso contenente il numero della sepoltura, tipo, le generalità della salma (elementi necessari all'individuazione della sepoltura) e

contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura un avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza.

4. Al compimento delle suddette operazioni, il Sindaco o suo delegato con proprio motivato provvedimento dichiara la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.
5. Con lo stesso provvedimento, sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
6. Nel caso di decadenza dalla concessione, nulla è dovuto ai concessionari.
7. Nella diffida di cui al precedente comma 2 dovranno essere precisate:
  - a) le notizie che precedono;
  - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le operazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune.

### **CAPO III – PERCORSO DELLA MEMORIA**

#### **Art. 62 – Spazio del ricordo**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, analogamente a quanto previsto dall'art. 28 del presente regolamento, negli spazi e nelle aree appositamente a ciò destinate, potranno essere collocate targhe individuali o familiari per onorare la memoria dei defunti i cui resti mortali non trovano più collocazione in un sepolcro all'interno del cimitero comunale.
2. Dette targhe dovranno rispondere per dimensioni e tipologia alle prescrizioni fornite dal Comune e sono soggette al pagamento della specifica tariffa, determinata dalla Giunta comunale.

## **SEZIONE IX - CIMITERO**

### **CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **Art. 63 – Cimitero**

1. Nel territorio comunale è attivo il Cimitero di Sambuco (capoluogo).

#### **Art. 64 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune elabora il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è adottato dal Consiglio Comunale ed è sottoposto al parere preliminare dell'ASL competente per il territorio.
3. Il Piano Regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
  - a) superficie dell'area: cm 300 per cm 300,
  - b) superficie coperta: rapporto di 100 su 100,
  - c) altezza fuori del piano campagna: cm 450.
4. Il Piano Regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate ai campi comuni ed alla concessione per la realizzazione di tombe singole per inumazione onerosa; le caratteristiche e le dimensioni delle fosse e delle tombe sono quelle previste dall'art. 72 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

#### **Art. 65 - Planimetria del cimitero**

1. L'Ufficio comunale competente (Ufficio Tecnico Comunale) devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo la relativa zona di rispetto cimiteriale, aggiornata con cadenza quinquennale.
2. In dette planimetrie vanno indicate:
  - a) le aree destinate alle inumazioni;
  - b) le aree destinate alla costruzione di padiglioni per loculi e cellette ossario e cinerarie;
  - c) le aree destinate alla costruzione di sepolcreti privati;
  - d) l'area destinata all'ossario comune e cinerario comune;
  - e) l'area destinata alla sala mortuaria, sala per autopsie e depositi di osservazione;
  - f) l'area destinata alla cappella;
  - g) l'area destinata ai servizi cimiteriali, deposito materiali;
  - h) l'area destinata a strade, vialetti, piazzali, parcheggi.

#### **Art. 66 - Soppressione del cimitero**

1. 1 - Nel caso di soppressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, di seguito riportati:
  - art. 98 - In caso di soppressione del cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel

nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quelle precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

- art. 99 - Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

## **CAPO II - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

### **Art. 67 - Lavori privati nel cimitero**

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nel cimitero senza il provvedimento autorizzativo comunale.
2. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.
3. È escluso qualsiasi provvedimento autorizzativo ad imprese costruttrici, agenzie ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

### **Art. 68 - Occupazione temporanea del suolo cimiteriale**

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento Comunale.
2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Le occupazioni di aree cimiteriali sono esenti dal canone di concessione ai sensi Regolamento Comunale.

### **Art. 69 - Materiali di scavo**

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche idonee secondo la normativa vigente o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

### **Art. 70 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori**

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno del cimitero dovranno osservare l'orario di lavoro prescritto dall'ufficio tecnico comunale.

2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
3. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

**Art. 71 - Opere private - Vigilanza - Collaudo**

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private nel cimitero.

## **SEZIONE X - NORME FINALI**

### **Art. 72 - Sanzioni**

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 73 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
3. Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi dello Stato entrano in vigore con l'entrata in vigore della Legge stessa, salvo diverse disposizioni e senza necessità di provvedimento finale. In tal caso è sufficiente una successiva integrazione regolamentare.

### **Art. 74 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito web istituzionale.
3. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.

### **Art. 75 - Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
  - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
  - il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia;
  - la Legge regionale 31 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
  - la Legge Regionale 3 agosto 2011, n 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

### **Art. 76 - Entrata in vigore**

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita dall'art. 75 comma 5 dello Statuto Comunale e dalla normativa vigente.